

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

del 21 marzo 1997 (Stato 5 dicembre 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale¹(Cost.);²
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 1996³,
decreta:

Titolo primo: Principi

Art. 1 Governo

¹ Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione.

² È composto di sette membri.

³ È assistito dal cancelliere della Confederazione.

Art. 2 Amministrazione federale

¹ L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

² I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale.

³ Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative.

⁴ La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale.

Art. 3 Principi dell'attività governativa e amministrativa

¹ Il Consiglio federale e l'Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.

RU 1997 2022

¹ [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 173 cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

³ FF 1996 V 1

² Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.

³ Operano secondo i principi dell'efficacia e dell'economicità.

Art. 4 Responsabilità politica

Il Consiglio federale assume le funzioni governative quale Collegio.

Art. 5 Controllo dei compiti della Confederazione

Il Consiglio federale controlla costantemente i compiti della Confederazione e l'adempimento dei medesimi nonché l'organizzazione dell'Amministrazione federale quanto alla loro necessità e corrispondenza con gli obiettivi che scaturiscono dalla Costituzione e dalla legge. Elabora soluzioni orientate al futuro per l'attività dello Stato.

Titolo secondo: Il Governo

Capitolo 1: Il Consiglio federale

Sezione 1: Funzioni

Art. 6 Incombenze governative

¹ Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.

² Accorda la priorità alle incombenze governative.

³ Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo.

⁴ Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.

Art. 7 Legislazione

Fatto salvo il diritto d'iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all'Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 7a⁴ Conclusione autonoma di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

² Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limitata. Sono tali in particolare i trattati che:

- a. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;
- b. servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale;
- c. concernono materie rientranti nella sfera di competenze del Consiglio federale e per le quali risulta opportuna una normativa a livello di trattato internazionale;
- d. sono soprattutto diretti alle autorità, disciplinano questioni tecnico-amministrative o non implicano importanti dispendi finanziari.

Art. 7b⁵ Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

² L'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

³ Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

Art. 7c⁶ Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese

¹ Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondandosi direttamente sull'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell'ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni.

⁴ Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

⁵ Introdotto dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 2004 sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU **2005** 1245; FF **2004** 665 883).

⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU **2011** 1381; FF **2010** 1393 2473).

³ Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza.

⁴ L'ordinanza decade inoltre:

- a. se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall'Assemblea federale; o
- b. al più tardi con l'entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.

Art. 7a⁷ Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna

¹ Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un'ordinanza fondata sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

² L'ordinanza decade:

- a. sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale:
 1. un progetto di base legale per il contenuto dell'ordinanza, o
 2. un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l'ordinanza del Consiglio federale;
- b. se il progetto è respinto dall'Assemblea federale; o
- c. quando la base legale o l'ordinanza dell'Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.

³ L'ordinanza dell'Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore.

Art. 7e⁸ Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna

¹ Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale:

- a. se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o
- b. per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.

² Il Consiglio federale informa l'organo competente dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

⁷ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

⁸ Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 1393 2473).

Art. 8 Organizzazione e direzione dell'Amministrazione federale⁹

¹ Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.¹⁰

² Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione.

³ Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale.

⁴ Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione.

Art. 9 Esecuzione e giurisdizione

¹ Il Consiglio federale provvede all'esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell'Assemblea federale.

² Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge.

Art. 10 Informazione

¹ Il Consiglio federale assicura l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.

² Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.

³ Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d'interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 10a¹¹ Portavoce del Consiglio federale

Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. Quest'ultimo informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale. Egli coordina le attività d'informazione tra il Consiglio federale e i dipartimenti.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291 1999 2180).

Art. 11 Relazioni pubbliche

Il Consiglio federale cura le relazioni con l'opinione pubblica e s'informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.

Sezione 2: Procedura e organizzazione**Art. 12** Principio di collegialità

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni collegialmente.

² I membri del Consiglio federale sostengono le decisioni del Collegio.

Art. 13 Deliberazioni

¹ Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente.

² Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata.

Art. 14 Direttive

All'occorrenza, il Consiglio federale delinea gli obiettivi sostanziali e gli orientamenti di fondo indispensabili alla preparazione degli affari preponderanti o di rilevanza politica.

Art. 15 Procedura di corapporto

¹ Gli affari deferiti per decisione al Consiglio federale sono sottoposti per corapporto ai membri del Consiglio federale.

² La Cancelleria federale regola la procedura di corapporto.

Art. 16 Convocazione delle sedute

¹ Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.

² Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.

³ Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.

⁴ In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.

Art. 17 Riunioni e sedute speciali

Il Consiglio federale organizza riunioni e sedute speciali su questioni di ampia importanza.

Art. 18 Presidenza e partecipanti

- ¹ Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.
- ² Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per gli affari della Cancelleria federale.
- ³ I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.
- ⁴ Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all'Amministrazione federale.

Art. 19 Quorum

- ¹ Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.
- ² Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l'astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.
- ³ Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.

Art. 20 Obbligo di ricasazione

- ¹ I membri del Consiglio federale e le persone citate nell'articolo 18 si ricasano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.
- ² Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricasazione della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa.

Art. 21 Porte chiuse

Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell'articolo 15 non sono pubbliche. L'informazione è retta dall'articolo 10.

Art. 22 Supplenza

Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale

- ¹ Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

² Le delegazioni preparano deliberazioni e decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità interne o estere oppure con privati.

Art. 24 Ordinanza sull'organizzazione

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni.

Capitolo 2: Il presidente della Confederazione

Art. 25 Funzioni nel Collegio governativo

¹ Il presidente della Confederazione dirige il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione:

- a. provvede affinché le incombenze del Consiglio federale siano assunte e adempiute tempestivamente, con efficacia e in modo coordinato;
- b. prepara le deliberazioni del Consiglio federale e fa da conciliatore in caso di divergenze;
- c. controlla che la vigilanza del Consiglio federale sull'Amministrazione federale sia organizzata ed espletata in modo appropriato;
- d. può in ogni momento ordinare chiarimenti su determinati affari e propone al Consiglio federale le misure opportune.

Art. 26 Decisioni presidenziali

¹ In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.

² Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.

³ Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all'approvazione del Consiglio federale.

⁴ Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.

Art. 27 Supplenza

¹ Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.

² Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.

Art. 28 Rappresentanza

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nel Paese e all'estero.

Art. 29 Rapporti con i Cantoni

Il presidente della Confederazione cura i rapporti della Confederazione con i Cantoni in questioni comuni di natura generale.

Capitolo 3: Il cancelliere della Confederazione**Art. 30** Funzioni

¹ Il cancelliere della Confederazione è il capo dello stato maggiore del Consiglio federale.

² Il cancelliere della Confederazione:

- a. assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nell'adempimento dei loro compiti;
- b. nei confronti dell'Assemblea federale esegue i compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 31 Organizzazione

¹ Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento.

² I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione.

³ L'organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all'insieme dell'Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti.

Art. 32 Consulenza e assistenza

Il cancelliere della Confederazione:

- a. consiglia e assiste il presidente della Confederazione e il Consiglio federale nella pianificazione e nel coordinamento a livello governativo;
- b. elabora per il presidente della Confederazione il programma di lavoro e la pianificazione degli affari del Consiglio federale e vigila sull'esecuzione dei medesimi;
- c. coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale;

- d. prepara, operando in stretto contatto con i dipartimenti, i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale sulle direttive della politica governativa e sulla gestione del Consiglio federale;
- e. consiglia il presidente della Confederazione e il Consiglio federale sulla direzione generale dell'Amministrazione federale e assume funzioni di vigilanza;
- f. assiste il Consiglio federale nei suoi rapporti con l'Assemblea federale.

Art. 33 Coordinamento

¹ Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.

² Cura inoltre il coordinamento con l'amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell'Assemblea federale allorché affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l'organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.¹³

Art. 34¹⁴ Informazione

¹ In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l'opinione pubblica.

² Il cancelliere della Confederazione garantisce l'informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

Titolo terzo: L'Amministrazione federale

Capitolo 1: Direzione e principi direttivi

Art. 35 Direzione

¹ Il Consiglio federale e i capi di dipartimento dirigono l'Amministrazione federale.

² Ciascun membro del Consiglio federale dirige un dipartimento.

³ Il Consiglio federale ripartisce i dipartimenti fra i suoi membri; questi hanno l'obbligo di assumere il dipartimento loro assegnato.

⁴ Il Consiglio federale può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti.

¹³ Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291 1999 2180).

Art. 36 Principi direttivi

¹ Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità.

² Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.

³ Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.

⁴ Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento.

Capitolo 2: I dipartimenti**Sezione 1: Capi di dipartimento****Art. 37** Direzione e responsabilità

¹ Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica.

² Il capo di dipartimento:

- a. definisce gli orientamenti generali della sua direzione;
- b. delega se necessario l'esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori;
- c. fissa, nei limiti della presente legge, l'organizzazione del suo dipartimento.

Art. 38 Strumenti di direzione

In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale.

Art. 39 Collaboratori personali

Il capo di dipartimento può nominare collaboratori personali, di cui definisce i compiti.

Art. 40 Informazione

Il capo di dipartimento adotta, d'intesa con la Cancelleria federale, le misure necessarie per la pubblica informazione sull'attività del suo dipartimento e designa chi è responsabile dell'informazione.

Sezione 2: Segreterie generali

Art. 41 Statuto

¹ Ogni dipartimento è dotato di una segreteria generale che svolge la funzione di stato maggiore generale del dipartimento. La segreteria generale può essere incaricata anche di compiti di altra natura.

² Il segretario generale è il capo di stato maggiore del dipartimento.

Art. 42 Funzioni

¹ Il segretario generale assiste il capo di dipartimento nella pianificazione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività dipartimentali, come pure negli affari che competono al capo di dipartimento.

² Assume compiti di vigilanza conformemente alle istruzioni del capo di dipartimento.

³ Vigila affinché i programmi e le attività del dipartimento siano coordinati con quelli degli altri dipartimenti e del Consiglio federale.

⁴ Assiste il capo di dipartimento nella preparazione delle deliberazioni del Consiglio federale.

Sezione 3: Uffici e gruppi di uffici

Art. 43 Statuto e funzioni

¹ Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.

² Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza l'articolazione dell'Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d'attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.

³ Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.

⁴ I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l'approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.

⁵ I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.

Art. 44¹⁵ Unità amministrative GEMAP

¹ Il Consiglio federale può gestire unità amministrative idonee mediante mandati di prestazione e preventivo globale (unità amministrative GEMAP). A tale scopo esso si attiene ai principi della gestione amministrativa orientata ai risultati.

² Nel mandato di prestazione, le prestazioni delle unità amministrative GEMAP sono articolate secondo gruppi di prodotti.

³ Prima di assegnare un mandato di prestazione, il Consiglio federale consulta le commissioni parlamentari competenti.

Art. 45 Direzione e responsabilità

I direttori dei gruppi e degli uffici sono responsabili di fronte ai loro superiori della direzione delle unità amministrative loro subordinate e dell'esecuzione dei compiti loro assegnati.

Art. 46 Conferimento del titolo di «segretario di Stato»

Se le relazioni con l'estero lo richiedono, il Consiglio federale designa i gruppi e gli uffici il cui capo porta il titolo di «segretario di Stato». Può conferire temporaneamente tale titolo ad altri direttori e ai segretari generali che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

Capitolo 3:¹⁶ Emolumenti**Art. 46a**

¹ Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale.

² Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:

- a. la procedura di riscossione;
- b. l'ammontare degli emolumenti;
- c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento;
- d. la prescrizione del diritto di riscossione.

³ Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

⁴ Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.

¹⁵ Nuovo testo giusta l'art. 65 n. 2 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU **2006** 1275; FF **2005** 5).

¹⁶ Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1633; FF **2003** 4857).

Titolo quarto: Competenze, pianificazione e coordinamento

Capitolo 1: Competenze

Art. 47 Decisioni

¹ La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio.

² Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori.

³ Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione.

⁴ Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni.

⁵ Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge.

⁶ Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005¹⁷ sul Tribunale amministrativo federale.¹⁸

Art. 48 Attività normativa

¹ Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.

² Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.

Art. 48a¹⁹ Conclusione di trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. Per trattati di portata limitata, può delegare questa competenza anche a un aggruppamento o a un ufficio federale.

² Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

¹⁷ RS 173.32

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L. del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

¹⁹ Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L. del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

Art. 49 Diritto di firma

¹ Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:

- a. al segretario generale o ai suoi supplenti;
- b. ai membri della direzione di gruppi e uffici;
- c. ad altre persone della segreteria generale nell'ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.

² Parimenti può delegare la firma di decisioni.²⁰

³ I direttori dei gruppi e degli uffici regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza.

Art. 50 Rapporti con l'esterno

¹ Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell'Amministrazione federale.

² Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.

³ I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.

Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento²¹**Art. 51** Pianificazione

I dipartimenti, i gruppi e gli uffici pianificano le loro attività nell'ambito della pianificazione generale del Consiglio federale. I dipartimenti informano il Consiglio federale delle rispettive pianificazioni.

Art. 52 Coordinamento a livello governativo

Il Consiglio federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge.

Art. 53 Conferenza dei segretari generali

¹ La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all'Amministrazione federale.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027).

² Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale.

³ Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso.

⁴ Il segretario generale dell'Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.²²

Art. 54 Conferenza dei responsabili dell'informazione

¹ La Conferenza dei responsabili dell'informazione riunisce il portavoce del Consiglio federale e i responsabili dell'informazione di ciascun dipartimento. Un rappresentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.²³

² La Conferenza tratta i problemi correnti dei Dipartimenti e del Consiglio federale in materia d'informazione; coordina e pianifica l'informazione.²⁴

³ È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.²⁵

Art. 55 Altri organi permanenti di stato maggiore, pianificazione e coordinamento

Il Consiglio federale e i dipartimenti possono istituire altre conferenze o unità amministrative indipendenti incaricate di compiti di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento.

Art. 56 Gruppi di lavoro interdipartimentali

Il Consiglio federale può istituire gruppi di lavoro incaricati di importanti compiti interdipartimentali di durata limitata.

²² Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291 1999 2180).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997 III 1291 1999 2180).

Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari²⁶**Sezione 1: Consulenza esterna**²⁷**Art. 57** ...²⁸

¹ Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.

² ...²⁹

Sezione 2:³⁰ **Commissioni extraparlamentari****Art. 57a** Scopo

¹ Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.

² Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

Art. 57b Condizioni

Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l'adempimento dei compiti:

- a. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;
- b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate;
o
- c. debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

Art. 57c Istituzione

¹ Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

²⁷ Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

²⁸ Abrogato dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

²⁹ Abrogato dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

³⁰ Introdotta dal n. I dell'all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5941; FF **2007** 6027).

² Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.

³ I membri rimangono in funzione quattro anni.

⁴ Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d Verifica

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione

¹ Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

² Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.

³ I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

² Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

Art. 57g³¹ Indennizzo

¹ Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l'indennizzo dei membri delle commissioni.

² L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

Capitolo 4:³² Trattamento dei dati

Art. 57h³³

¹ Ogni organo federale conformemente alla legge federale del 19 giugno 1992³⁴ sulla protezione dei dati può gestire un sistema d'informazione e di documentazione per la

³¹ In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6135).

³² Originario cap. 3. Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° sett. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).

³³ Originario art. 57a.

³⁴ RS 235.1

registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura dell'affare. L'organo federale interessato può memorizzare dati personali soltanto allo scopo di:

- a. trattare i suoi affari;
- b. organizzare lo svolgimento del lavoro;
- c. constatare se tratta i dati riguardanti una determinata persona;
- d. facilitare l'accesso alla documentazione.

² Soltanto i collaboratori dell'organo federale interessato hanno accesso ai dati personali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sull'organizzazione e la gestione di questi sistemi d'informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.

Titolo quinto: Disposizioni diverse e finali

Capitolo 1: Statuto giuridico

Art. 58 Sede ufficiale

La sede del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale è la città di Berna.

Art. 59 Residenza dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione possono scegliere liberamente il proprio luogo di residenza ma devono poter raggiungere in breve tempo la sede ufficiale.

Art. 60 Incompatibilità professionali

¹ I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono ricoprire alcuna altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone, né esercitare un'altra professione o un'industria.

² Non possono nemmeno essere direttori, gestori o membri dell'amministrazione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di controllo di un'organizzazione che svolge un'attività economica.

³ È vietato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.³⁵

³⁵ Introdotta dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114; FF 1999 6784).

Art. 61³⁶ Incompatibilità personale

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Consiglio federale:

- a. due persone che sono unite in matrimonio, vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto;
- b. i parenti, compresi gli affini, in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale;
- c. due persone i cui coniugi o partner registrati sono fratelli o sorelle.

² Questa regola, applicata per analogia, vale anche tra il cancelliere della Confederazione e i membri del Consiglio federale.

Art. 61a³⁷**Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali³⁸****Art. 61b³⁹**

¹ Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione di validità.

² Nei casi non controversi l'approvazione è data dai dipartimenti.

³ Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

**Capitolo 3:
Informazione sui trattati intercantionali e sui trattati dei Cantoni con l'estero⁴⁰****Art. 61c⁴¹** Obbligo di informare

¹ I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l'estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l'estero informano la

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

³⁷ Introdotta dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867). Abrogata dal n. 2 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

³⁸ Originario avanti l'art. 62. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

³⁹ Originario art. 62, poi art 61a. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

⁴⁰ Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

⁴¹ Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.

² Sono eccettuati i trattati che:

- a. servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
- b. sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 62⁴² Procedura

¹ La Confederazione pubblica nel Foglio federale raggugli sui trattati portati a sua conoscenza.

² Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell'esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.

³ In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.

⁴ Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

Capitolo 4:⁴³ Accentramento delle procedure decisionali

Art. 62a Consultazione

¹ Se, per progetti quali costruzioni e impianti, una legge prevede l'accentramento delle decisioni presso una sola autorità (autorità direttiva), questa chiede un parere alle autorità specializzate interessate prima di prendere una decisione.

² Quando vi sono più autorità specializzate interessate, l'autorità direttiva le consulta simultaneamente; se ragioni particolari lo giustificano, essa può consultarle una dopo l'altra.

³ L'autorità direttiva impartisce alle autorità specializzate un termine per esprimere il loro parere; di regola, il termine è di due mesi.

⁴ L'autorità direttiva e le autorità specializzate stabiliscono di comune accordo i casi eccezionali in cui non occorre chiedere pareri.

⁴² Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1990 (RU **2000** 289; FF **1999** 6784). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU **2006** 1265; FF **2004** 6299).

⁴³ Originario Cap. 2^{bis}. Introdotto dal n. I I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3071; FF **1998** 2029).

Art. 62b Eliminazione delle divergenze

¹ Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, l'autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti.

² Se l'eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l'autorità direttiva.

³ Se l'eliminazione delle divergenze fallisce, decide l'autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all'autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.

⁴ Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze.

Art. 62c Termine

¹ Il Consiglio federale stabilisce un termine per decidere sulle procedure di approvazione dei piani di costruzione e degli impianti.

² Se uno di questi termini non può essere rispettato, l'autorità direttiva informa il richiedente indicandogli i motivi e il termine entro il quale la decisione sarà presa.

Capitolo 5:⁴⁴**Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione****Art. 62d** Esenzione fiscale

La Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili che non servono direttamente a scopi di pubblica utilità.

Art. 62e Responsabilità civile

¹ I Cantoni rispondono dei danni arrecati alla proprietà della Confederazione in seguito a turbamenti dell'ordine pubblico.

² Le norme cantonali e comunali sugli obblighi di assicurazione non si applicano alla Confederazione.

⁴⁴ Originario Cap. 2^{ter}. Introdotta dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1^o dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

Capitolo 6:⁴⁵ Diritto di polizia

Art. 62^f

Il diritto di polizia negli edifici federali è esercitato dalla Confederazione.

Capitolo 7:⁴⁶ Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione della legge sull'organizzazione dell'amministrazione

La legge federale del 19 settembre 1978⁴⁷ sull'organizzazione e la gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale è abrogata.

Art. 64⁴⁸

Art. 65⁴⁹

Art. 66 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 1997⁵⁰

⁴⁵ Originario Cap. 2^{quater}. Introdotto dal n. II 3 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

⁴⁶ Originario Cap. 3.

⁴⁷ [RU **1979** 114, **1983** 170 931 art. 59 n. 2, **1985** 699, **1987** 226 n. II 2 808, **1989** 2116, **1990** 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, **1991** 362 n. I, **1992** 2 art. 1 288 all. n. 2 510, **1993** 1770, **1995** 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, **1996** 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1, **1997** 2187 all. n. 2]

⁴⁸ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (RU **2003** 187; FF **2001** 3431).

⁴⁹ Abrogato dall'art. 65 n. 2 della LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione, con effetto dal 1° mag. 2006 (RU **2006** 1275; FF **2005** 5).

⁵⁰ DCF del 3 set. 1997

Allegato

Modifica di altre leggi federali

...⁵¹

⁵¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **1997** 2022.